



Delibera della Giunta Regionale n. 339 del 23/07/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 3 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Oggetto dell'Atto:

ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA.
PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE. INDIRIZZI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 13/1983.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 – Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” – all'art. 133 e segg. stabilisce i lavori, gli atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione;
- b) che il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 – Testo unico delle norme sulla bonifica integrale – affida il compito ai Consorzi di Bonifica di realizzare e gestire le opere pubbliche di bonifica riconoscendo ad essi la natura di persone giuridiche pubbliche;
- c) che ulteriori attività vietate sono previste dal Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 523 – Testo Unico sulle opere idrauliche – e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;
- d) che l'art. 70, del citato Regio Decreto n. 215/1933 stabilisce che *“Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purché presti giuramento nelle mani del Pretore del mandamento dove ha sede il consorzio”*;
- e) che la materia della bonifica e dei Consorzi è costituzionalmente devoluta alla competenza concorrente Stato-Regioni;
- f) che la Regione Campania ha provveduto a disciplinare la materia con la legge 25 febbraio 2003 n. 4, confermando l'attuazione della bonifica integrale, intesa quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente; delegando, con l'art. 1, le relative funzioni ai Consorzi di Bonifica;

RILEVATO

- a) che la Regione Campania con la legge n. 13 del 10.01.1983 ha disciplinato l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati;
- b) che l'art. 1, comma 1, della suddetta legge ne stabilisce l'ambito di applicazione e, più precisamente, dispone che *“La presente legge si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali anche emanate anteriormente all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, in materia di competenza propria o delegata, prevedano l'irrogazione, da parte della Regione stessa ovvero di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative pecuniarie, originariamente amministrative o divenute tali per effetto della depenalizzazione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”*;
- c) che il successivo art. 2 dispone che la competenza all'accertamento, alla contestazione e alle notifiche delle violazioni di cui all'art. 1 è affidata agli organi ed agenti degli Enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti;

RILEVATO, ALTRESI'

- a) che i Consorzi di Bonifica in Campania esercitano, attraverso il proprio personale autorizzato alla sorveglianza e vigilanza, l'attività di gestione e conservazione delle opere di bonifica nei limiti delle disposizioni dettate dalle richiamate norme, dotandosi di un proprio regolamento, che oltre ad elencare gli interventi su cui incombe il divieto assoluto, disciplina le modalità del rilascio delle concessione per quelli possibili e le sanzioni da applicare in caso di violazioni;
- b) che, in particolare, hanno adottato il regolamento il Consorzio di Bonifica Integrale “Comprensorio Sarno” con deliberazione commissariale n. 232 del 13.09.2017, il Consorzio Bonifica di Paestum con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 20 del 26.06.2008 e s.m.i., il Consorzio di Bonifica “Velia” con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 28.06.2010, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro con deliberazione commissariale n. 326 del 6.11.1996, Consorzio di Bonifica Destra Sele con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2

Napoli e Volla con deliberazione n. 92 del 25.06.2007;

- c) che il compito di sorveglianza e di vigilanza del personale autorizzato dei Consorzi di Bonifica riguarda, oltre le opere pubbliche di bonifica in uso agli stessi, anche le opere idrauliche e i corsi d'acqua naturali pubblici facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione;

CONSIDERATO

- a) che l'art. 18 della L.R. n. 13/1983 prevede che il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sia totalmente espletato dagli Enti a cui è delegata la funzione;
- b) che l'art. 17 della citata legge 13/1983 sancisce che: *"i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano, secondo le rispettive competenze, agli enti indicati all'art. 7, primo comma, i quali li utilizzano: ...[omissis]... b) gli enti delegati o subdelegati, per finanziare le spese di gestione delle funzioni delegate o sub – delegate; ... [omissis]..."*;
- c) che nel caso dei Consorzi di Bonifica i proventi delle sanzioni possono essere destinati, tenuto conto delle funzioni delegate, anche alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e idrauliche e dei corsi d'acqua naturali pubblici facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione;

RITENUTO per quanto suesposto

- a) di dover prendere atto, ai sensi della richiamata L.R. n. 13/1983, che spetta ai Consorzi di Bonifica, nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza espletata dal proprio personale autorizzato nel perimetro di competenza, espletare l'intero iter procedimentale per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie;
- b) di dover, al contempo, disporre che ad essi spetta la riscossione e l'utilizzo dei proventi delle stesse, per finanziare le spese connesse alle funzioni delegate e alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e idrauliche e dei corsi d'acqua naturali pubblici facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione;
- c) di dover formulare indirizzo al fine dell'aggiornamento entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente deliberazione da parte dei Consorzi di Bonifica, dei regolamenti di polizia idraulica;

VISTI

- a) la legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13;
- b) la legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 ;
- c) il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368;
- d) il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
- e) il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 523;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1. di prendere atto che compete ai Consorzi di Bonifica, nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza espletata dal proprio personale autorizzato a difesa delle opere pubbliche di bonifica e idrauliche, nonché dei corsi d'acqua naturali pubblici facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui alla L.R. n. 13/1983;

manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e idrauliche e dei corsi d'acqua naturali pubblici facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione;

3. di stabilire, altresì, che entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente deliberazione, i Consorzi di Bonifica dovranno conseguentemente aggiornare il regolamento sulla materia della polizia idraulica;
4. di dare mandato alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai Consorzi di Bonifica;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'ufficio regionale competente per la pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Campania e sul BURC.